

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Ragione o Denominazione sociale	PRESTIAMOCI S.P.A.
Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Numero di iscrizione: D000606348 Data di iscrizione: 17 LUGLIO 2018 Sezione: D- BANCHE-INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM E POSTE ITALIANE Qualifica con cui il soggetto opera: INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Indirizzi	Sede Legale: VIA SANTA MARIA SEGRETA, 6 – 20123 MILANO (MI) Sede Operativa: VIA LUIGI CADORNA, 69 – 20055 VIMODRONE (MI)
Recapito telefonico Indirizzo di posta elettronica Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	02 3594 8784 info@prestiamoci.it prestiamoci@legalmail.it
Indirizzo Internet	www.prestiamoci.it
Istituti competenti alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta	IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale 21 00187 ROMA

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

In tema di regole generali di comportamento durante l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, l'Intermediario ha l'obbligo di:

- consegnare al Contraente/Aderente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, nonché di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore e di pubblicarlo sul proprio sito internet;
- consegnare l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto documento sottoscritto dal Contraente/Aderente;
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente/Aderente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- informare il Contraente/Aderente qualora il prodotto assicurativo risponda alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- valutare se il Contraente/Aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005 ss.mm.ii.) e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente/Aderente di prendere una decisione informata.

Agg. 02/2024